

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Indice

PARTE 1 – FINALITÀ E DESTINATARI	3
1.1 FINALITÀ	3
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.3 DESTINATARI	4
1.4 ATTUAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI	4
1.5 CONFORMITÀ AL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI	5
1.6 SEGNALAZIONI.....	6
1.7 COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO.....	6
PARTE 2 - LE REGOLE DI CONDOTTA	7
2.1 TUTELA DELLA PERSONA	7
2.2 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	8
2.3 TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE.....	8
2.4 TUTELA DELL'AMBIENTE.....	10
2.5 LEALTÀ E CONFLITTO D'INTERESSI.....	11
2.6 CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.....	11
2.7 CONCORRENZA LEALE	12
2.8 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI.....	13
2.9 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.....	13
2.10 CONTABILITÀ E REPORTING FINANZIARIO	14

PARTE 1 – FINALITÀ E DESTINATARI

1.1 FINALITÀ

Il Gruppo Italtel (costituito da Italtel S.p.A. e dalle società da essa controllate, nel seguito anche “Italtel”) assume come principio ispiratore, nello svolgimento delle proprie attività, nella definizione degli indirizzi strategici, nella gestione dell’impresa e nello sviluppo del proprio business, in Italia e all’estero, il rispetto delle leggi e delle normative vigenti nel quadro dei principi etici di riferimento.

Italtel ritiene che la presenza e la competitività sul mercato debbano essere condotte non solo nel pieno rispetto delle normative applicabili e della concorrenza, ma anche nell’ottica di un’economia sostenibile e ritiene di fondamentale importanza che i rapporti con tutte le terze parti che intrattengono rapporti d’affari con Italtel siano incentrati su trasparenza, fiducia reciproca e piena condivisione dei principi etici e di sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Il Gruppo Italtel opera nel rispetto del proprio Codice Etico e del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, nonché dei quadri normativi applicabili a livello nazionale nei Paesi in cui opera. Tali riferimenti definiscono i principi, i valori e i protocolli di condotta che costituiscono parte integrante della governance e della gestione dei processi aziendali.

Italtel ha espresso i principi e gli impegni etici che intende osservare, sostenere e promuovere nel proprio Codice Etico e nelle proprie Politiche. Pertanto, richiede ai fornitori, ai partner e, in generale, a tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali con Italtel di attenersi alle linee guida contenute nel presente “Codice di Condotta dei Fornitori” (nel seguito, anche il “Codice”). In nessun caso, la convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse di Italtel può giustificare comportamenti in contrasto con esso.

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Codice è allineato ai principali framework e standard internazionali, tra cui i Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP – United Nations Guiding Principles), la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Global Compact delle Nazioni Unite, le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, gli Standard Internazionali del Lavoro dell'ILO (International Labour Organization).

1.3 DESTINATARI

Il Codice di Condotta dei Fornitori si rivolge a tutte le terze parti, quali fornitori di prodotti e servizi, consulenti e partner commerciali (d'ora in avanti, "i Fornitori") che intrattengono relazioni d'affari con Italtel, e ai loro dipendenti in qualunque Paese essi svolgano le proprie attività.

1.4 ATTUAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Affinché il presente Codice di Condotta sia applicato, Italtel:

- ne assicura la diffusione ai Fornitori pubblicandolo sul proprio web site e ne richiede loro l'adesione;
- lo aggiorna per adeguarlo di volta in volta al proprio Codice Etico e all'evoluzione della sensibilità civile e delle norme che ne costituiscono il riferimento;
- chiede ai Fornitori di assicurarne l'applicazione da parte dei propri dipendenti e di promuoverne i contenuti nell'ambito della propria catena di fornitura;
- mette a disposizione dei Fornitori un canale di comunicazione riservato tramite il quale segnalare sospette violazioni dello stesso;
- in caso di accertata violazione, valuta fatti e circostanze e attua, se ne rileva la necessità, le appropriate misure;

I Fornitori, per ottenere chiarimenti sui contenuti del presente Codice, sono incoraggiati a rivolgersi al Comitato Etico Italtel al seguente recapito:

➤ **comitato_etico@italtel.com**

Inoltre, per segnalare violazioni o sospette violazioni al presente Codice i Fornitori possono utilizzare i riferimenti indicati al Par. 1.7 “Segnalazioni”.

1.5 CONFORMITÀ AL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Italtel richiede a tutti i Fornitori di rispettare i contenuti del presente Codice, recepirli nel proprio codice etico, nelle proprie politiche e procedure e comunicarli al proprio personale, come ritenuto appropriato.

I Fornitori sono inoltre tenuti a trasmettere i principi contenuti nel presente Codice alle proprie società controllate, ai collaboratori e ai subappaltatori, contribuendo così alla sua efficace diffusione e attuazione. I Fornitori sono infine responsabili di garantire il rispetto del presente Codice non solo all'interno della propria organizzazione ma anche lungo tutta la catena di fornitura informando tempestivamente Italtel di eventuali problematiche o violazioni. Tutti i Fornitori sono tenuti ad accettare il presente Codice di Condotta.

Italtel si riserva la facoltà di valutare la conformità dei Fornitori al Codice durante il processo di valutazione, selezione e monitoraggio e in qualsiasi altro momento del rapporto con Italtel.

Al fine di garantire che i Fornitori operino in conformità alle disposizioni del presente Codice, Italtel si riserva il diritto di effettuare audit, che possono includere richieste di documentazione, valutazioni a distanza o ispezioni in loco. Tali audit possono essere condotti direttamente da Italtel o da terze parti da essa incaricate e saranno comunicati in anticipo in modo da interferire il meno possibile con le normali attività del Fornitore.

Qualsiasi violazione del presente Codice potrà essere considerata una violazione degli obblighi contrattuali tra il Fornitore e Italtel e potrà comportare la risoluzione del rapporto commerciale.

1.6 SEGNALAZIONI

I Fornitori possono effettuare segnalazioni riguardanti il ragionevole e legittimo sospetto, o la consapevolezza in buona fede di condotte illecite o di irregolarità nell'ambito dei rapporti intercorrenti con Italtel attraverso il canale Whistleblowing - Italtel oppure utilizzare la posta ordinaria scrivendo a:

Comitato Etico Italtel
Via Caldera, 21
20153 Milano

1.7 COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il presente Codice è stato approvato dal Comitato ESG di Italtel ed è disponibile sul sito web della Società. È soggetto a revisione periodica e ogniqualvolta si riterrà opportuno un aggiornamento in relazione a cambiamenti sostanziali nella strategia industriale o di sostenibilità del Gruppo Italtel. Eventuali richieste di chiarimento in merito all'interpretazione del Codice possono essere anche inviate attraverso la sezione "Get in touch" del sito web Italtel: <https://www.italtel.com/our-sites/>.

PARTE 2 - LE REGOLE DI CONDOTTA

2.1 TUTELA DELLA PERSONA

Il Fornitore deve svolgere le proprie attività nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone, garantendo a tutti eguali opportunità nell'ambiente di lavoro, senza distinzioni di genere, stato civile, orientamento sessuale, fede religiosa, opinioni politiche e sindacali, origine etnica, nazionalità, età o condizione di diversa abilità.

Il Fornitore deve assicurare pratiche di lavoro eque proprie di un impiego liberamente scelto, che include il divieto al lavoro forzato, al lavoro minorile, alla tratta di esseri umani e alla schiavitù nonché a qualsiasi pratica che comporti lo sfruttamento lavorativo.

Il Fornitore si obbliga a non impiegare direttamente o indirettamente minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria e raggiunto l'età minima di ammissione al lavoro definita dalla legge applicabile e a combattere l'utilizzo di forza lavoro minorile in qualsiasi forma.

Il Fornitore si obbliga a non avvalersi o avvantaggiarsi in qualsiasi modo di forme di lavoro forzato o obbligatorio, coatto o prestato sotto il vincolo della restituzione di un debito o di moderna schiavitù (come, ad esempio, trattenere copia originale dei documenti dei lavoratori o loro beni di valore; richiedere un pagamento a titolo di deposito come condizione dell'impiego o applicare trattenute sulle retribuzioni associate al pagamento di corrispettivi per l'assunzione; operare restrizioni della libertà di movimento dei dipendenti).

Il Fornitore deve impegnarsi a promuovere rapporti di lavoro interpersonali orientati al reciproco rispetto dei diritti, della dignità e della libertà di ciascuno, vietando e impedendo qualsivoglia forma di molestia o abuso di tipo fisico, sessuale, psicologico o verbale, verso il proprio personale.

Il Fornitore è inoltre tenuto a trasmettere i principi sopra esposti alle proprie società controllate, ai collaboratori e ai subappaltatori, contribuendo così alla loro efficace diffusione e attuazione. Il Fornitore è infine responsabile di garantire il rispetto di tali principi non solo

all'interno della propria organizzazione ma anche lungo tutta la catena di fornitura informando tempestivamente Italtel di eventuali problematiche o violazioni

2.2 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Fornitore deve rispettare pienamente tutte le leggi, le normative e le pratiche di sicurezza e salute applicabili e tutelare con azioni preventive la salute, la sicurezza, l'igiene dei posti di lavoro e il benessere fisico e psicologico delle proprie persone.

Il Fornitore deve sviluppare la propria organizzazione, attribuendo responsabilità e compiti, allo scopo di mettere in atto tutte le misure necessarie e idonee per tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro delle proprie persone e di eventuali subappaltatori di cui si avvale nei rapporti con Italtel.

Il Fornitore è inoltre tenuto a trasmettere i principi sopra esposti alle proprie società controllate, ai collaboratori e ai subappaltatori, contribuendo così alla loro efficace diffusione e attuazione. Il Fornitore è infine responsabile di garantire il rispetto di tali principi non solo all'interno della propria organizzazione ma anche lungo tutta la catena di fornitura informando tempestivamente Italtel di eventuali problematiche o violazioni

2.3 TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

Italtel chiede ai propri Fornitori di svolgere le proprie attività nel pieno rispetto delle condizioni di lavoro non solo con riferimento alla normativa vigente nei Paesi in cui essi operano ma anche con riferimento ai framework e agli standard internazionali di cui al Par. 1.2 e di non intrattenere rapporti di fornitura e di appalto con società o professionisti che non si attengano a tali normative.

Il Fornitore deve riconoscere al proprio personale una retribuzione almeno pari al salario minimo legale (nei Paesi in cui esso è stabilito) o al salario minimo contrattuale definito dagli accordi collettivi vigenti.

Il Fornitore si impegna a garantire il pieno rispetto della normativa e dei contratti collettivi di lavoro in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario, ivi comprese le pause, i giorni di riposo, le ferie e i congedi di vario titolo.

Il Fornitore è tenuto a fornire ai propri dipendenti e collaboratori un contratto di lavoro in forma scritta, chiaramente comprensibile e legalmente vincolante. Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare le forme di assunzione disciplinate dalla normativa applicabile, evitando il ricorso a ogni modalità irregolare, e ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori un trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo conforme alle disposizioni di legge e normative applicabili, nonché ai contratti collettivi adottati.

Il Fornitore deve rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente, in conformità con la normativa vigente nel Paese in cui opera e impegnarsi a promuovere il dialogo sociale.

Il Fornitore è inoltre tenuto a trasmettere i principi sopra esposti alle proprie società controllate, ai collaboratori e ai subappaltatori, contribuendo così alla loro efficace diffusione e attuazione. Il Fornitore è infine responsabile di garantire il rispetto di tali principi non solo all'interno della propria organizzazione ma anche lungo tutta la catena di fornitura informando tempestivamente Italtel di eventuali problematiche o violazioni

2.4 TUTELA DELL'AMBIENTE

Italtel richiede ai propri Fornitori l'impegno alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia delle risorse naturali e la conduzione delle proprie attività con l'obiettivo di ridurre gli impatti in termini di emissioni nocive per le persone e per l'ambiente.

I prodotti e i servizi offerti dal Fornitore devono rispettare, in termini di qualità e sicurezza, le leggi e le norme nazionali ed internazionali applicabili e soddisfare i requisiti tecnici e gli standard eventualmente richiesti da Italtel. Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare le normative applicabili relative ai processi di approvvigionamento delle materie prime, produzione, lavorazione, commercializzazione e distribuzione, considerandone gli impatti ambientali e sociali.

Italtel richiede al Fornitore non solo di rispettare le normative del Paese in cui opera ma anche di impegnarsi:

- a ridurre il consumo di risorse, tra cui materie prime e acqua, in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto o del servizio;
- a ridurre o eliminare gli sprechi implementando misure di conservazione appropriate nelle proprie attività riciclando, riutilizzando o sostituendo i materiali;
- a ridurre progressivamente i propri consumi energetici e le proprie emissioni dirette e indirette di CO₂, anche attraverso l'uso di energia "verde";
- a perseguire la riduzione delle emissioni di gas serra lungo la catena del valore, sensibilizzando a propria volta i propri business partner.

Il Fornitore è tenuto ad adottare le misure necessarie a garantire che la biodiversità sia preservata in tutte le sue attività e nell'intera catena di approvvigionamento.

Il Fornitore è inoltre tenuto a trasmettere i principi sopra esposti alle proprie società controllate, ai collaboratori e ai subappaltatori, contribuendo così alla loro efficace diffusione e attuazione. Il Fornitore è infine responsabile di garantire il rispetto di tali principi non solo

all'interno della propria organizzazione ma anche lungo tutta la catena di fornitura informando tempestivamente Italtel di eventuali problematiche o violazioni

2.5 LEALTÀ E CONFLITTO D'INTERESSI

I comportamenti dei Fornitori devono essere basati su principi di onestà, correttezza, integrità morale, trasparenza e reciproco rispetto, aperti alla verifica nonché fondati su informazioni corrette e complete, oltre al pieno rispetto delle leggi e delle normative applicabili nei Paesi in cui essi operano.

Con "conflitto di interessi" si intende qualsiasi circostanza che potrebbe mettere in dubbio la capacità del Fornitore di agire con totale obiettività in merito al rapporto d'affari con Italtel.

Il Fornitore deve segnalare immediatamente ad Italtel qualunque situazione che sia o possa sembrare in conflitto d'interessi. Ciò include, ma non si limita, alla situazione in cui il Fornitore sia a conoscenza della circostanza che un suo dipendente ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o personale nel business intrattenuto con Italtel.

2.6 CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Italtel richiede ai propri Fornitori il rispetto della legalità e delle leggi contro la corruzione nonché di accettare la propria Politica Anticorruzione (https://www.italtel.com/wp-content/uploads/2024/05/Policy-Anticorruzione-Italtel_gen-24.pdf).

Al Fornitore è vietato offrire, promettere, autorizzare, pagare, effettuare o ricevere pagamenti in denaro o qualsiasi utilità (direttamente o indirettamente) per ottenere in modo improprio affari o qualsiasi altro vantaggio per Italtel e/o per il Fornitore stesso.

Al Fornitore è vietato offrire o promettere a rappresentanti della pubblica amministrazione o di pubbliche istituzioni, benefici di qualunque natura, per sé o per altri, per promuovere o favorire gli interessi propri o di Italtel.

È parimenti vietato al Fornitore offrire o promettere ai dipendenti di Italtel benefici di qualunque natura, per il dipendente stesso o persone a lui vicine, per promuovere o favorire i propri interessi.

Per benefici di qualunque natura si intendono non solo somme di denaro ma anche regali, forme di intrattenimento, offerte di viaggi personali, contributi a enti di beneficenza e opportunità di lavoro.

Qualora un Fornitore riceva richieste di benefici di qualunque natura da parte di pubblici funzionari in relazione a rapporti di business intercorrenti con Italtel o da parte di personale di Italtel, deve tempestivamente segnalarlo a Italtel.

2.7 CONCORRENZA LEALE

Italtel richiede ai propri Fornitori l'impegno ad agire nella legalità formale e sostanziale, con correttezza e lealtà, rispettando le norme poste a tutela della concorrenza.

Al Fornitore è vietato prendere accordi per (i) fissare o controllare i prezzi, sia direttamente con un concorrente o con qualsiasi altro metodo, ad esempio tramite terze parti, (ii) strutturare o orchestrare offerte per indirizzare un contratto a un determinato concorrente o rivenditore (turbativa delle offerte), inclusa l'astensione dalle offerte o la presentazione di offerte non competitive o "di cortesia", (iii) boicottare fornitori o clienti, (iv) dividere o assegnare mercati o clienti, (v) limitare la produzione o la vendita di prodotti o linee di prodotti.

Il Fornitore non deve proporre accordi contrari alle normative sulla concorrenza nelle relazioni con Italtel e con i propri concorrenti rivelando informazioni su prezzi, costi, profitti o margini di profitto, volumi di produzione o offerte, o preventivi per l'attività con Italtel e rilasciare, in qualunque contesto, dichiarazioni lesive dell'immagine dei propri concorrenti.

Al Fornitore è vietato fornire erronee rappresentazioni di fatti materiali, manipolare o occultare informazioni, mettere in atto pratiche fraudolente; il Fornitore si impegna ad astenersi da qualsiasi attività che tenti di influenzare leggi, regolamenti, politiche e norme attraverso

rapporti con rappresentanti della pubblica amministrazione o istituzioni pubbliche (“attività di lobbying”).

Il Fornitore non deve partecipare ad alcun boicottaggio economico non sancito dall'Unione Europea e non deve essere fornita alcuna informazione che possa essere interpretata a sostegno di eventuali boicottaggi non sanzionati.

2.8 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Italtel richiede ai propri Fornitori di tutelare la privacy delle persone, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dipendenti, clienti e altri partner commerciali, nonché la sicurezza delle informazioni. I Fornitori sono tenuti a tutelare i beni e le informazioni di Italtel e dei suoi clienti, progettando e mantenendo processi volti a garantire un'adeguata protezione di tali informazioni.

Il Fornitore si impegna a utilizzare e rendere disponibili dette informazioni al proprio interno unicamente a coloro che ne hanno necessità al fine dei rapporti commerciali con Italtel e a non trasferirle a terzi senza preventiva autorizzazione da parte di Italtel.

Il Fornitore deve tutelare il diritto alla privacy, utilizzando i dati raccolti per scopi legittimi, definiti e inerenti esclusivamente ai rapporti di business con Italtel.

2.9 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Italtel richiede ai propri Fornitori di svolgere le loro attività rispettando le leggi vigenti in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Il Fornitore deve rispettare i diritti di proprietà intellettuale di Italtel e non deve utilizzare il marchio Italtel e le denominazioni commerciali dei prodotti Italtel senza autorizzazione; nei rapporti intercorrenti con Italtel, il Fornitore non deve utilizzare informazioni proprietarie, tecnologie brevettate, software protetto da copyright e documentazione di terze parti senza autorizzazione.

2.10 CONTABILITÀ E REPORTING FINANZIARIO

Italtel richiede ai propri Fornitori di provvedere all'identificazione e alla valutazione di loro clienti e dei soggetti facenti parte della loro catena del valore (fornitori, consulenti, business partner) verificandone e monitorandone l'affidabilità e la reputazione.

Richiede inoltre la costante verifica dei flussi finanziari, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti, alla sede legale della controparte e degli istituti finanziari utilizzati al fine di prevenire i reati di riciclaggio.

In particolare, Italtel vieta al Fornitore tutte le forme di utilizzo di denaro che implicano il mascheramento, l'incanalamento o la trasformazione di tale denaro in fondi legittimi.

Il Fornitore si impegna a documentare accuratamente tutte le transazioni relative al proprio contratto con Italtel nei libri contabili, registri, dichiarazioni e report.

I documenti contrattuali e le dichiarazioni scambiate con Italtel devono contenere informazioni veritiere, corrette e complete ed essere sottoscritti da persone in possesso dei relativi poteri di firma.

Data di emissione	07/08/2025
Classe di riservatezza	Documento Pubblico
Riferimenti	Vedi par. 1.2
Approvazione	ESG Comitato ESG
Edizione	1